

COMUNE DI PONTENURE

Provincia di Piacenza

SETTORE RISORSE UMANE PERSONALE

DETERMINAZIONE N. 851/ 2022

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DA DESTINARE AL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2022.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il C.C.N.L. Relativo al personale del Comparto Funzioni locali sottoscritto il 21 maggio 2018 ed in particolare, gli artt. 67 e 68 che disciplinano rispettivamente la costituzione e l'utilizzo del Fondo risorse decentrate;

DATO ATTO che con delibera di Consiglio Comunale n° 20 del 12.07.2022 veniva approvata la convenzione con il Comune di Fiorenzuola d'Arda per la gestione associata del servizio personale;

VISTI:

- lo Statuto del Comune approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 31.07.2017, esecutiva, e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento di contabilità vigente;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 31.05.2022, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022/2024;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 31.05.2022, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 31.05.2022 con la quale sono stati individuati gli interventi di bilancio annuale di previsione 2022 ed assegnati a ciascun responsabile di settore e successive modifiche ed integrazioni;
- il provvedimento n. 24 del 5 agosto 2022 con cui il Sindaco del Comune di Fiorenzuola d'Arda ha conferito l'incarico di Responsabile della Gestione Associata del Servizio Personale alla Dott.ssa Enrica Pagliari "Istruttore Direttivo amministrativo" - cat. D/D3;

PREMESSO che:

- il D. Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale; le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

- le modalità di determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono attualmente regolate dall'articolo 67 del C.C.N.L. sottoscritto il 21 maggio 2018 che testualmente recita:

“1. A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”. L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.

2. L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:

a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019;

b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;

c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;

d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;

f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;

g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziato;

h) delle risorse stanziato dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a).

3. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anni in anno:

a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della Legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del C.C.N.L. del 01 aprile 1999, come modificato dall'art. 4 comma 4 del C.C.N.L. del 5 ottobre 2001;

b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del

D.L. 6 luglio 2011, n. 98;

c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;

d) degli importi *tantum* corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;

e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;

f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;

g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;

h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4;

i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b).

j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;

k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies.

4. In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.

5. Gli enti possono destinare apposite risorse: a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale; b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c).

6. Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 3 lett. h), i) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 3 non possono essere stanziare dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni. Gli enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, come definite e disciplinate da disposizioni di legge o attuative di queste ultime, in vigore per le diverse tipologie di enti del comparto, ferma l'impossibilità di procedere ad incrementi delle complessive risorse di cui al periodo precedente, sono comunque tenuti ad applicare tutte le misure di riequilibrio previste dalle suddette disposizioni, anche in ordine alla riduzione o totale eliminazione delle risorse stesse. Per gli enti locali, il riferimento alle risorse di cui al disapplicato art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999, contenuto nell'art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000, va ora inteso alle risorse di cui al comma 3,

lett. i) del presente articolo.

7. La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017.

8. Ai sensi dell'art. 23, comma 4 del D. Lgs. n. 75/2017, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le regioni a statuto ordinario e le città Metropolitane individuate ai sensi del citato art. 23, comma 4, possono incrementare, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del medesimo decreto legislativo, l'ammontare della componente variabile del presente Fondo, costituita dalle risorse di cui al comma 3, in misura non superiore ad una percentuale della sua componente stabile, costituita dalle risorse di cui ai commi 1 e 2. Tale percentuale è individuata secondo le modalità e le procedure indicate dal ripetuto art. 23, comma 4.

9. Ai sensi dell'art. 23, comma 6 del D. Lgs. n. 75/2017, sulla base degli esiti della sperimentazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, può essere disposta l'applicazione in via permanente di quanto previsto al comma 8 nonché l'eventuale estensione ad altre amministrazioni pubbliche, previa individuazione di specifici meccanismi che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

10. Ai fini dello stanziamento di cui al comma 5, lett. b), le Camere di commercio, ivi comprese quelle risultanti dalla fusione di più Enti, possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. Lgs. n. 219/2016. 11. Resta ferma quanto previsto dalla normativa di legge vigente in merito alle risorse utilizzabili per la copertura degli oneri conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi”;

VISTO che:

- l'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 75 prevede che “... omissis... Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”;
- l'art. 33 comma 2 del del Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che “Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;
- il DPCM 17 marzo 2020 il quale dispone che “il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;

RILEVATI i dati desunti dai conteggi operati secondo le norme sopra richiamate e riportati analiticamente nel prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. “A”), fatta salva l'effettiva definizione del Fondo risorse decentrate 2022 alla data del 31.12.2022 e fatti salvi gli effetti di eventuali ulteriori future disposizioni interpretative in merito;

RITENUTO, a conclusione, dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2022, come da prospetto "Fondo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2022", allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. "A");

RICHIAMATO il D. Lgs. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

CONSIDERATO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

DATO ATTO che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001;

CONSTATATA la regolarità tecnica di questo provvedimento;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. **DI DARE ATTO** di tutto quanto in narrativa riportato che qui si intende integralmente richiamato;
2. **DI COSTITUIRE** il Fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa per l'anno 2022, secondo le linee, i criteri ed i limiti di massima illustrati, come da prospetto "Fondo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2022" allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. "A") per l'importo complessivo di € 119.367,88, fatta salva comunque la verifica alla luce di nuove disposizioni legislative, di future circolari interpretative nonché di significativi orientamenti dottrinari e/o giurisprudenziali;
3. **DI DARE ATTO** che, così come nel presente atto rappresentato, la spesa destinata annualmente al trattamento accessorio del personale non supera l'importo massimo consentito, così come dimostrato nel prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. "B");
4. **DI ATTESTARE** che il finanziamento relativo al fondo per l'anno 2022 trova copertura per € 119.367,88 negli appositi capitoli del bilancio 2022 – 2024 – annualità 2022 – così come dettagliato nel prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto (All. "C")
5. **DI SUBORDINARE e RINVIARE** pertanto a successivo atto, l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2022 entro il 31 dicembre del corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV) ai sensi del D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 (Allegato 4/2);
6. **DI DISPORRE**, inoltre, che in sede di contrattazione decentrata integrativa saranno assunte le opportune decisioni in ordine alle modalità di impiego delle risorse in argomento, fermo restando il rispetto delle procedure previste dalla disciplina legislativa e contrattuale vigente in ordine al legittimo utilizzo delle risorse decentrate variabili;
7. **DI TRASMETTERE** il presente atto alle OO.SS., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs.

165/2001;

8. **DI ATTESTARE**, ai sensi dell'articolo 147-bis del T.U.E.L., la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa esercitata con l'adozione del presente provvedimento;

9. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita Sezione (Amministrazione trasparente > Personale > Contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 21 comma 2 del D. Lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;

10. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione è esecutiva con l'approvazione del visto di regolarità contabile.

Pontenure, lì 15.11.2022

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
PAGLIARI ENRICA



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Enrica Pagliari".

COMUNE DI PONTENURES		All. "A" FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2022
FONDI DI FINANZIAMENTO STABILI SOGGETTE AL LIMITE		
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 1 Unico importo del fondo del salario accessorio consolidato all'anno 2017.		79.471,37
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 1 Alte professionalità 0,20% monte salari 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate (da inserire solo se l'importo annuale non è stato già ricompreso nell'unico importo storicizzato).		-
Art. 4 del CCNL 5/10/2001 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. c) Integrazione risorse dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio l'anno precedente (da inserire solo le nuove risorse che si liberano a partire dalle cessazioni verificatesi nell'anno precedente).		-
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. d) Eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001 (trattamenti economici più favorevoli in godimento).		-
Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. l) - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. e) Somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni.		-
Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. i) - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. f) Per le Regioni, quota minori oneri dalla riduzione stabile di posti in organico qualifica dirigenziale, fino a 0,2% monte salari della stessa dirigenza, da destinare al fondo di cui all'art. 17, c. 2, lett. c); sono fatti salvi gli accordi di miglior favore.		-
Art. 14 del CCNL 1/4/1999 c. 3 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. g) Riduzione stabile dello straordinario.		-
Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 5 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. h) Incrementi per gli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche.		-
Eventuale taglio del fondo storicizzato - Art. 9 comma 2 bis D.L. n.78/2010 convertito in L.122/2010 Per il triennio 2011/2013 il tetto dei fondi per le risorse decentrate dei dipendenti e dei dirigenti non può superare quello del 2010 ed è ridotto automaticamente in proporzione alla riduzione del personale in servizio e s.m.i. da sottrarre (da inserire solo se l'importo annuale non è stato già ricompreso nell'unico importo storicizzato).		11.198,17
Eventuali riduzioni del fondo per personale ATA, posizioni organizzative, processi di esternalizzazione o trasferimento di personale		-
Art. 67 c. 1 CCNL 21.05.2018 decurtazione fondo posizioni organizzative e risultato per gli enti con la dirigenza.		-
Art. 67 c. 1 CCNL 21.05.2018 decurtazione fondo alte professionalità e risultato per gli enti con la dirigenza.		-
Totale parziale		68.273,20
FONDI DI FINANZIAMENTO STABILI NON SOGGETTE AL LIMITE		IMPORTI
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. a) Incremento di 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 a valere dall'anno 2019		1.788,80
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. b) Incrementi stipendiali differenziali previsti dall'art. 64 per il personale in servizio		3.063,45
Totale parziale		4.852,25
Art. 33 c. 2 del DL 34/2019 <i>Eventuale decurtazione o integrazione annuale rispetto il tetto complessivo del salario accessorio dell'anno 2018</i>		€3.552,13
SOMMA RISORSE STABILI		€76.677,58
FONDI DI FINANZIAMENTO VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE		IMPORTI
Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. d) - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. a) Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, L. 449/1997 (contratti di sponsorizzazione - convenzioni - contributi dell'utenza già esistenti).		€-
Art. 4 del CCNL del 5/10/2001 c. 3), art. 15 c. 1 lett. k) CCNL 01.04.1999 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. c) Ricomprende sia le risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e dall'art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs.n.446 del 1997 (recupero evasione ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996.		-
Art. 4 del CCNL 5/10/2001 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. d) Integrazione risorse dell'importo mensile residuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato nell'anno in corso.		€-
Art. 54 CCNL 14/9/2000 - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. f) Quota parte rimborso spese per notificazione atti dell'amministrazione finanziaria (messi notificatori).		€-
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. g) Risorse destinate ai trattamenti accessori personale delle case da gioco.		€-
Art. 15 del CCNL 01.04.1999 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. h) In sede di contrattazione decentrata, verificata nel bilancio la capacità di spesa, una integrazione, dal 1/4/1999, delle risorse di cui al comma 1, fino all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.		-
Art. 15 CCNL 01.04.1999 c. 5 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. i) Per il raggiungimento di obiettivi dell'ente anche di mantenimento.		-
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. k) Integrazione all'art. 62 del CCNL del 21.02.2018 c. 2 lett. e) somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni.		€-
Totale parziale		€-
FONDI DI FINANZIAMENTO VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE		IMPORTI

Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. d) - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. a) Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, L. 449/1997 (contratti di nuove sponsorizzazione – convenzioni – contributi dell'utenza).	€-
ART. 15 c. 1 lett. K), ART. 16, COMMI 4, 5 e 6 DL 98/2011 - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. b) Piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa	€-
Art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1998-2001 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. c) Incentivi per funzioni tecniche, art. 113 dlgs 50/2016, art. 76 dlgs 56/2017, per condono edilizio, per repressione illeciti edilizi	€15.000,00
Art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1998-2001 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. c) Indennità centralinisti non vedenti	€-
Art. 18 c. lett. h) e Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. c) Incentivi spese del giudizio	€-
Art. 15, comma 1, del CCNL 1/4/1999 lett. m) - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. e) Eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14	€264,75
Legge 133/2008 art. 61 comma 9 50% compensi collaudi	€-
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. c) Compensi ISTAT	€8.000,00
Art. 17 c. 5 CCNL 1/4/1999 - Art. 68 c. 1 del CCNL 21.05.2018 Somme non utilizzate nell'esercizio precedente (di parte stabile)	€-
Legge 145 del 30.12.2018 c. 1091 Incentivi legati alla riscossione degli accertamenti IMU e TARI.	€-
Altre risorse non comprese fra le precedenti (sentenza Corte dei Conti)	€19.425,55
Totale parziale	€42.690,30
SOMMA RISORSE VARIABILI	€42.690,30
TOTALE FONDO	€119.367,88
RISORSE CHE NON TRANSITANO NEL FONDO	IMPORTI
Fondo lavoro straordinario (ART. 14 CCNL 01.04.1999)	€7.700,00
Fondo posizioni organizzative e risultato	€36.720,32
TOTALE RISORSE SOGGETTE AL LIMITE	€116.245,65
TOTALE RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE	€47.542,55
TOTALE RISORSE	€163.788,20

Calcolo limite salario accessorio anno 2018		All. "B"
fondo salario accessorio		67.897,38 €
fondo posizioni organizzative		33.327,63 €
fondo straordinario		7.700,00 €
eventuali altre voci accessorie		- €
ammontare salario accessorio anno 2018		108.925,01 €
Calcolo limite salario accessorio anno corrente		
personale in servizio al 31.12.2018		20,83
personale in servizio anno corrente alla data della determinazione del fondo		15,95
differenza personale in servizio		-4,88
valore unitario medio salario accessorio anno 2018		5.229,24 €
eventuale decurtazione o disponibilità sul fondo rispetto anno 2018		-25.518,68
nuovo limite parziale salario accessorio anno 2018		83.406,33 €
fondo salario accessorio anno corrente		68.273,20 €
fondo posizioni organizzative		36.720,32 €
fondo straordinario		7.700,00 €
eventuali altre voci accessorie		- €
ammontare parziale salario accessorio anno corrente		112.693,52 €
limite salario accessorio anno 2016		116.245,65 €
eventuale decurtazione o disponibilità sul fondo rispetto anno corrente		3.552,13 €
totale teorico massimo salario accessorio anno corrente		116.245,65 €


All "C" DETERMINA COSTITUZIONE FONDO 2022

CAPITOLO	IMPORTO
01021.01.0009	7.204,94
01031.01.0001	3.644,41
01061.01.0004	5.533,15
01061.01.0003	281,76
03011.01.0004	3.872,44
09031.01.0003	2.942,07
12011.01.0003	4.010,64
12041.01.0001	497,52
NEI VARI PROGETTI	15.000,00
01021.01.0007	76.380,95
TOTALE	119.367,88

Pontenure li 15 /11/2022

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Silvana Rimondi



VISTO:

Pontenure, li 15.11.2022



Il Responsabile del Servizio
(Silvana Rimondi)

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI PONTENURE DAL

- 9 DIC. 2022

e per 15 gg.

CERTIFICA
LA RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI
Dott.ssa Roberta Bertuzzi